

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 74

## **RISOLUZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*(Estensore D'ALÌ)*

*approvata il 21 dicembre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
(CE) N. 1406/2002 CHE ISTITUISCE UN'AGENZIA EUROPEA PER  
LA SICUREZZA MARITTIMA (COM (2010) 611 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

—————

**Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 2010**

—————

## **INDICE**

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Testo della risoluzione .....                             | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 5 |

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea»;

rilevato che con il regolamento istitutivo e le modifiche ad esso apportate al fine di far fronte a gravi incidenti nel settore della navigazione marittima, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) assolve importanti funzioni di tutela ambientale, suscettibili di trovare base giuridica nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio – sempre con procedura legislativa ordinaria – decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

valutato che l'eventuale adozione di una doppia base giuridica, legata alla gamma sempre più ampia degli ambiti di intervento dell'EMSA, non sarebbe irrilevante, in quanto l'articolo 193 del TFUE prevede esplicitamente che «i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati»;

verificato che la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto le misure proposte intervengono su una legislazione già vigente, estendendo i poteri dell'EMSA all'esclusivo fine di accrescere l'efficacia della sua azione nel nuovo quadro delineato dal terzo pacchetto sulla sicurezza marittima;

verificato che la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto interviene esclusivamente sulle parti del regolamento esistente che richiedono chiarimenti o modifiche;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE quale base giuridica della proposta di regolamento e presupposto per l'ulteriore ampliamento della gamma delle competenze istituzionali dell'EMSA, anche con particolare riferimento agli aspetti ambientali;

si valuti l'opportunità di rafforzare ulteriormente il mandato dell'EMSA e la sua struttura amministrativa, ponendo particolare attenzione al potenziamento del sistema delle ispezioni con misure specifiche a garanzia della massima imparzialità, e la possibilità per l'EMSA di agire sulla base di una strategia pluriennale, fondata su una visione di insieme delle problematiche relative alla sicurezza dei mari;

si ritiene indispensabile inserire nella proposta di regolamento forme e strumenti di collaborazione volti ad assicurare un raccordo maggiore tra i Paesi dell'Unione europea ed i Paesi del Nord Africa, qualificando l'EMSA come punto di riferimento in grado di orientare l'azione degli Stati membri e degli organismi dell'Unione europea all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali, e di garantire trasversalmente l'integrazione delle tematiche della sicurezza marittima all'interno di tutta la legislazione dell'Unione europea;

si sottolinea l'assoluta centralità del Mar Mediterraneo nelle politiche di sicurezza marittima dell'Unione europea, e si auspica pertanto che l'EMSA dedichi la massima attenzione e cura al coordinamento delle politiche per la sicurezza nell'ambito della pesca, nonché alle iniziative già intraprese dalla comunità internazionale all'interno della Convenzione di Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo, e offra il suo contributo allo sviluppo e all'implementazione dei grandi progetti in materia di ambiente e di trasporti marittimi individuati dalla Dichiarazione di Parigi, con la quale è stata istituita l'Unione per il Mediterraneo;

si auspica infine che, anche attraverso l'azione dell'EMSA, si possa favorire un'azione coordinata per la tutela dell'ambiente marino tra tutti i Paesi dell'area mediterranea, anche con particolare riferimento alla immediata moratoria per le perforazioni di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, alla gestione delle risorse ittiche, ai controlli finalizzati a garantire la pulizia del mare e ai comportamenti dei vettori navali in transito, tematiche tutte che richiedono una rapidità e collegialità di interventi indispensabili all'ottenimento di risultati concreti e virtuosi nella difesa dell'ambiente marino e della sua biodiversità.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FLERES)

7 dicembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che la proposta di regolamento intende modificare il regolamento con il quale, il 27 giugno 2002, era stata istituita l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), onde metterla nelle condizioni di affrontare le nuove sfide legate alla sicurezza sui mari;

considerato che tali modifiche sono state preannunciate da due comunicazioni, rispettivamente del 2005 e del 2009, nelle quali la Commissione europea dichiarava l'intenzione di coinvolgere l'EMSA nell'attuazione delle misure in cui si articola il terzo pacchetto sulla sicurezza marittima e di riesaminare il mandato e il funzionamento dell'EMSA in modo che l'assistenza tecnica e scientifica che questa fornisce agli Stati membri e alla Commissione risulti ulteriormente rafforzata;

tenuto conto delle conclusioni del 30 marzo 2009 in cui il Consiglio ha a sua volta invitato la Commissione a elaborare misure destinate a intensificare i lavori dell'EMSA onde fornire assistenza tecnica e scientifica agli Stati membri e alla Commissione, e delle raccomandazioni sostanzialmente analoghe riportate nella valutazione esterna indipendente sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1406/2002, commissionata dalla stessa EMSA alla fine del 2007;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea». In realtà, va rilevato come già con il regolamento istitutivo e sempre più con le modifiche intervenute al fine di far fronte a gravi incidenti nel settore della navigazione marittima, l'EMSA assolva importanti funzioni di tutela ambientale, che sembrano esulare almeno in parte dall'ambito definitivo dell'articolo 100 del TFUE e chiamare in causa l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in base al quale il

Parlamento europeo e il Consiglio, sempre con procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente. L'eventuale adozione di una doppia base giuridica, legata alla gamma sempre più ampia degli ambiti di intervento dell'EMSA, non sarebbe irrilevante, in quanto l'articolo 193 del TFUE prevede esplicitamente che «i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati»;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto le misure proposte intervengono su una legislazione già vigente, estendendo i poteri dell'EMSA all'esclusivo fine di accrescere l'efficacia della sua azione nel nuovo quadro delineato dal terzo pacchetto sulla sicurezza marittima;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto interviene esclusivamente sulle parti del regolamento esistente che richiedono chiarimenti o modifiche;

nel merito, si sottolinea con soddisfazione il potenziamento tanto del mandato dell'EMSA, quanto della sua struttura amministrativa. Di particolare rilievo appaiono il rafforzamento del sistema delle ispezioni, con misure specifiche a garanzia della loro massima imparzialità, e la possibilità per l'EMSA di agire sulla base di una strategia pluriennale, fondata su una visione di insieme delle problematiche relative alla sicurezza dei mari;

si rileva altresì la grande importanza dell'EMSA come punto di riferimento in grado di orientare l'azione degli Stati membri e degli organismi dell'Unione europea all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali, e di garantire trasversalmente l'integrazione delle tematiche della sicurezza marittima all'interno di tutta la legislazione dell'Unione europea;

si sottolinea infine l'assoluta centralità del Mar Mediterraneo nelle politiche di sicurezza marittima dell'Unione europea, e si auspica pertanto che l'EMSA dedichi la massima attenzione e cura, al coordinamento delle politiche per la sicurezza nell'ambito della pesca, nonché alle iniziative già intraprese dalla comunità internazionale all'interno della Convenzione di Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo, e offra il suo contributo allo sviluppo e all'implementazione dei grandi progetti in materia di ambiente e di trasporti marittimi individuati dalla Dichiarazione di Parigi, con la quale è stata istituita l'Unione per il Mediterraneo, puntando altresì ad un maggior raccordo con i Paesi del Nord Africa.



